

**BOLLETTINO  
STORICO  
ALTA  
VALTELLINA**



N. 16  
Anno 2013

Centro Studi Storici Alta Valtellina

# **BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA**



N. 16 - Anno 2013

# «De non habendo communionem cum Valle Tellina»

Le relazioni tra Bormio e la Valtellina nei primi  
decenni di dominio grigione<sup>(1)</sup>

Ilario Silvestri

*«Quei privilegi della Comunità di Bormio, conservati nell'Archivio Patrio della Comunità bormina, che i Breuni, antichissimi padri dei Bormiesi [popolo che compare nel "trofeo delle Alpi" del 7-6 a. C. a La Turbie. Oggi gli studiosi localizzano i Breuni in val d'Isarco], hanno stabilito, resi dotti da nativa libertà, quelli che nei tempi successivi, tanto per la Liberalità dei Principi, quanto per la forza delle armi, quanto quelli ancora felicemente aggiunti per meriti, e santamente custoditi, difesi, propugnati fra immani devastazioni di torri, campi, case, fra incendi, rovine, fra la tristissima iattura dell'antico splendore, del commercio, di quasi tutti i beni, sul clementissimo Giuramento del Dominio Retico, per fideiussione degli Augustissimi Principi, sono stati confermati quasi come gli unici monumenti dell'antica gloria, e premi dell'inalterata fedeltà verso i Principi: mentre nel loro insieme sono sottoposti agli occhi pubblici, i singoli rimanenti sono tutti piamente, fedelmente, con forza affidati a Dio supremo Moderatore di tutte le cose, alla Clemenza dell'Eccelso Principe, all'onestà di tutti i Buoni»*

L'estrema attenzione che i Bormini rivolsero sempre alla conservazione e alla tutela dei propri incartamenti, ma soprattutto ai diplomi che in qualche modo ne favorissero la politica, ha fatto sì che tra le carte dell'archivio del Comune fosse conservata anche una copia di quel documento, il *Trattato dei cinque capitoli*, sul quale gli storici, italiani e grigioni, che hanno lavorato alla ricostruzione degli avvenimenti che seguirono l'occupazione e l'inizio del dominio delle Tre Leghe Grigie sulla Valtellina e sui contadi di Chiavenna

---

(1) Questo lavoro è già stato pubblicato negli atti del convegno tenutosi a Tirano e Poschiavo il 22 e 23 giugno 2012 (Aa. Vv., *1512 - I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna – Die Bündner in Veltlin, in Bormio und Chiavenna*, 2012). Nella presente versione vi sono lievi modifiche e aggiunte alla nota 2, l'aggiunta delle note 13 e 29 e, come introduzione, la premessa allo stampato post 1581, che seguì la revisione di alcuni capitoli statutari significativamente sfavorevoli alla Comunità di Bormio da parte delle Tre Leghe, nella traduzione di Remo Bracchi. Nelle appendici documentarie si aggiunge il decreto dato in Coira il 5 febbraio 1560, che seguì la protesta di Giacomo Ruinelli e i due decreti dati in Ilanz il 22 gennaio 1563 e il 16 gennaio 1581 che conclusero l'assestamento istituzionale dopo la venuta dei Grigioni nel 1512.

e di Bormio, hanno lungamente argomentato, lasciando chi il dubbio sulla sua esistenza, chi l'ipotesi di un caso di furtiva scomparsa di un documento scomodo.<sup>(2)</sup>

Certo è che i magistrati bormini vollero estrarne una copia perché tale documento comprovava in maniera inconfutabile che il contado di Bormio e la Valtellina erano due entità politiche distinte, tanto da volerne la codificazione, che infatti fu concessa dai nuovi signori: nell'ultima redazione degli statuti, quella approvata nel 1561, infatti, fu inserito un nuovo capitolo, il 319, intitolato appunto «de non habendo communionem cum Valle Tellina». Si tratta di una legge che, nella copia superstite degli statuti in vigore durante la dominazione milanese e francese, non compare in nessuna forma.<sup>(3)</sup> Proprio

---

(2) Archivio del Comune di Bormio (di seguito ACB), busta *Documenti 1400-1520*. Il documento, che sfuggì alla rigorosa ricognizione degli incartamenti bormini del Besta (cfr. E. BESTA, *Le Valli dell'Adda e della Mera nel corso dei secoli*, I, Pisa 1940, p. 333, n. 20), ha una grafia molto simile a quella del copista Nicola di Colombano Fiorini, il quale operò per molti notai a partire, in una sommaria verifica nell'archivio di Bormio, dal quarto fino all'ottavo decennio del XVI secolo; Nicola Fiorini è l'autore, unitamente al notaio Giuseppe Sermondi, dell'*Inventario della Comunità di Bormio*, del 1553-54. La copia del *Trattato dei cinque capitoli* conservata nell'archivio di Bormio (verosimilmente estratta intorno al 1550; di essa si dà la trascrizione nelle appendici documentarie. Il *Trattato* corrisponde esattamente alla traduzione che ne fece il Quadrio, cfr. F. S. QUADRIO, *Dissertazioni critico-storiche intorno alla Rezia di qua dalle Alpi oggi detta Valtellina*, rist. Milano 1960, I, pp. 359-360. Una traduzione più sommaria viene proposta anche dallo storico bormino G. ALBERTI in *Antichità di Bormio*, Como 1890, pp. 53, 54. Una trascrizione identica al documento bormino è riportata da C. G. FONTANA, *Selva*, Sondrio 1985, pp. 84, 85. Un ampio regesto in latino appare nella prima parte dell'opera del Tuana, scritta nei primi decenni del XVII secolo, cfr. G. TUANA, *De rebus Valtellinae*, Sondrio 1998, pp. 67-68. Il giurista bormino Alberto De Simoni scriveva: «esistono i documenti de' mille fiorini pagati in virtù del capitolo quinto e lettere circolari per le quali la Valtellina era eccitata a spedire i suoi consiglieri a sedere nella dieta; come pure gli atti autentici onde consta che i Valtellinesi si soscrivevano *confederati de' Grigioni*, come dagli atti di Giovanni Antonio Carugo e di Michele Panigoni, allora cancellieri generali di tutta la Valtellina, risulta. Copie autentiche de questi cinque capitoli non mancano tuttavia e si trovano in qualche archivio anche nella città di Milano conservate dagli eruditi raccoglitori delle memorie e documenti antichi», cfr. A. DE SIMONI, *Ragionamento giuridico-politico sopra la costituzione della Valtellina e del contado di Chiavenna*, 1788, p. 6) non sfuggì invece al Baitieri che ne fece un breve cenno, preferendo dare un affrettato sunto della trascrizione settecentesca di J. Dumont (S. BAITIERI, *Bormio dal 1512 al 1620*, Milano 1960, pp. 89-90). Sui problemi che l'esistenza o meno del *Trattato* comporta nella lettura degli avvenimenti immediatamente successivi all'occupazione delle Tre Leghe in Valtellina e Contadi cfr. G. SCARAMELLINI, *Nuovi documenti sui fatti del 1512-13. Anche in Chiavenna un patto coi Grigioni*, in: *Clavenna*, XXXIV, 1995 e O. AUREGGI ARIATA, *Aspetti giuridici dei rapporti tra Repubblica delle Tre Leghe e Valtellina, contadi di Chiavenna e di Bormio*, in: *La fine del governo grigione in Valtellina e nei Contadi di Chiavenna e di Bormio 1797*, Sondrio 2001. Inoltre, in particolare, gli studi di M. MANGINI e F. HITZ negli atti del convegno tenutosi a Tirano e Poschiavo nel giugno 2012: *1512. I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna – Die Bündner in Veltlin*, in *Bormio und Chiavenna*. Guglielmo Scaramellini ha pubblicato sul Bollettino della Società Storica Valtellinese un ampio saggio sugli eventi discussi nel convegno di Tirano – Poschiavo (GUGLIELMO SCARAMELLINI, *A cinquecento anni dai controversi eventi del 1512-13. Dalle visioni storiografiche tradizionali alle interpretazioni più recenti*. BSSV, n° 65, Sondrio 2012. Devo a Remo Bracchi, Dario Cossi, Massimo Della Misericordia e a Lorenza Fumagalli un particolare ringraziamento per i suggerimenti e le segnalazioni.

(3) ACB. Nella copia pergamene degli statuti risalente al 1510 con aggiunte posteriori, il capitolo 319 è compreso nei fogli mancanti o laceri; lo stesso appare nella copia degli antichi statuti trascritta da

Quia ex parte ex volumine Statutorum Bormio  
De non habendo communionem cum Valtellina  
Item visis literis per dominos vicum Sigaron  
Comunitatis Bormio concessis per prefatos dominos  
ordinatum est qd ubi acciderit qd domini vicum Sigaron  
voluerint aliquum feodum seu aliquas decimas  
imponere eorum subditis, aut aliter qd Comunitas  
Bormio non audeat nec agi possit ad habendam  
aliquam communitatem cum Valtellina nec ad  
continendam aliquam ratam cum ipsa Valle.  
Et si domini prefati aliquam voluerint imponere  
ipsi Comunitati Bormio, et separatim imponant

Placitum d. Bonifacio  
Legum, et Consuevit  
Langhe in Statuto  
Non debet d. d. d. d. d.  
d. d. d. d. d. d. d.

Estratto del capitolo statuario 319 De non habendo communionem cum Valle Tellina  
(Arch. del Comune di Bormio, busta non inventariata: Varie scritture non esaminate di  
poco momento).

per il suo contenuto, appare con evidenza, che il quinto punto del *Trattato dei cinque capitoli*, diventava per i Bormini assai significativo: le Tre Leghe, infatti, con tale documento, riconoscono l'autonomia e l'estraneità politica del Comune di Bormio rispetto al resto della valle dell'Adda. I nuovi signori, cioè, non accomunano nel pagamento del tributo le due entità politiche: tale atto aveva un significato che andava oltre l'assolvimento di un dovere verso il fisco, tant'è che la formulazione del capitolo statutario recita che, dai documenti che le Tre Leghe avevano inviato alla Comunità di Bormio, si era stabilito che nel pagamento dei tributi imposti ai sudditi, non avrebbe dovuto esserci un trattamento comune con la Valtellina, ma avrebbero dovuto essere indirizzati separatamente. In sostanza il *Trattato dei cinque capitoli* diventava un documento che, pur non riguardando specificatamente la Comunità di Bormio, unitamente a non meglio definite «litterae» affermate nel capitolo statutario, costituivano la prova di un immediato riconoscimento dell'autonomia della giurisdizione bormina rispetto alla Valtellina.

In questo atto politico, ma anche in molti altri, è da notare una particolare benevolenza dei nuovi signori nei confronti di Bormio. Essa si manifesta già nella premessa al messaggio contenuto nella missiva che il capitano Hertli de Capaul inviò il 21 giugno 1512, due giorni prima dell'entrata nel borgo, quando scrive che la terra di Bormio prima d'allora era appartenuta alla Casa di Dio, come testimoniavano gli antichi documenti:<sup>(4)</sup> per avere avuto una storia comune – par di capire – avrete un trattamento di particolare riguardo. La locuzione usata echeggia inoltre quella contenuta nell'accordo tra il Comune di Poschiavo con il vescovo di Coira e la Lega Caddea del 29 settembre 1408, quando si afferma come «risulti in molti modi da testimonianze ed evidenti indizi che da tempi antichi fossimo soggetti alla Chiesa di Coira».<sup>(5)</sup> Evocando l'antica soggezione di Bormio, si auspica un ritorno all'"ovile", come avvenne con Poschiavo; pare cioè che il ripristino del dominio retico, altro non fosse

---

Luigi Picci e conservata nella biblioteca comunale di Como (Ms. 6. Z. 18, *Indice dell'antico statuto di Bormio. Picci*) dove al capitolo 319 viene rubricato quello che diverrà il capitolo 261 nella redazione definitiva degli statuti del 1561 con il titolo «De via quondam (nell'orig. «que») Confortazini Bonazii ad Zepinam» (cfr. L. MARTINELLI - S. ROVARIS, *Statuti ossia leggi municipali del Comune di Bormio, penali e civili*, Sondrio 1984); nella bozza degli statuti redatta nel 1548-49, che non sarà adottata, il capitolo 319 non viene proprio indicato, si passa cioè dal n° 318 al n° 320, segno evidente che lo si stava elaborando (cfr. ACB, *Inventario 1553-54*). Esso non appare neppure nei cinque capitoli aggiunti dalle Tre Leghe nel 1552 che compaiono in fondo alla trascrizione del Picci; v'è da concludere che si definì nei nove anni seguenti quest'ultima data.

(4) La lettera fu pubblicata dal Bognetti, unitamente ad altra del 15 maggio con l'invito dei Grigioni ai Bormini di partecipare alla dieta che sarebbe seguita a Zuoz (cfr. G.P. BOGNETTI, *Nuovi documenti per la storia delle relazioni tra Bormio ed i Grigioni*, in: *Raetia*, 1934); nelle appendici documentarie si pubblica una nuova trascrizione. I due documenti sono conservati in ACB, busta *Documenti 1400-1520*. L'interpretazione che il Bognetti diede delle due lettere, che il Besta condivise (cfr. *Le Valli ...*, pp. 330-332), è stata letta in altro modo dal Celli (cfr. R. CELLI, *Longevità di una democrazia comunale*, Udine 1984, pp. 117 e segg.).

(5) AA.Vv., *1408, la Valle di Poschiavo sceglie il nord*, Poschiavo, 2008, p.128.

che il ritorno all'ordine antico, con il contado che ritrovava il suo posto dentro la Caddea. In quest'ottica era quindi ragionevole mantenere un rapporto di particolare amicizia. Certamente l'antica soggezione al signore d'Oltralpe costituiva il fondamento giuridico per il rinnovato dominio, il quale era peraltro ben presente ai Bormini, tanto che era entrato nel formulario notarile con la norma «secundum ussum terrae physcalis salvo tamen omni honore et iure ecclesiae Sanctae Mariae de Curia» che si incontra già nel trattato di pace tra gli uomini del Comune di Como e quelli del Comune di Bormio del 16 aprile 1201, con il quale si concluse la rivolta contro l'espansionismo della città lariana che seguì l'investitura delle prerogative regali da parte di Federico I Barbarossa del 21 maggio 1175<sup>(6)</sup> (oltre far salvi tutti gli «onori e ragioni» del vescovo di Coira si tutelano anche i diritti dei suoi avvocati, i von Matsch<sup>(7)</sup>). Bormio e Poschiavo – come propone il Celli – furono soggetti alla signoria immunitaria del monastero di S. Dionigi per antica concessione risalente alla donazione di Carlo Magno, nel 775, (diritto di curia e di gastaldia), ceduti con una probabile permuta o per acquisto al presule retico,<sup>(8)</sup> per altri diritti (diritto di fodro ecc.<sup>(9)</sup>), la Valtellina e i due contadi furono assoggettati al Comune di Como con l'investitura sopraccitata.

I poteri e i diritti del vescovo d'Oltralpe e di quello lariano, comunque, non si sovrapponevano e vi fu sempre un reciproco rispetto. Nelle pergamene conservate negli archivi bormini la formula citata sopra compare interamente per quasi due secoli, fino alla fine del Trecento, ossia ancora durante la signoria milanese; la seconda parte scomparirà in seguito, conservando soltanto le parole che definivano l'origine regale dei diritti signorili, ossia «secundum ussum terrae fiscallis»,<sup>(10)</sup> che lascerà il posto dall'inizio del XV secolo alla formula «secundum ussum terrae Burmii».<sup>(11)</sup>

Quando il Comune di Como, all'inizio del '300, andava ormai soccombendo dinnanzi all'estendersi dell'egemonia del duca di Milano, il Comune di Bormio prese decisioni politiche che rivelano un singolare legame con

---

(6) L. FASOLA, *Quando Como diventa provincia. Così Federico ricompensò la città*, La Provincia, 2008 agosto 15.

(7) Cfr. E. BESTA, *Bormio antica e medioevale*, Milano 1945, appendice di documenti e cronache.

(8) Cfr. R. CELLI, *Longevità ...*, pp. 60-66.

(9) Gli obblighi di Bormio verso Como sono elencati nel *Trattato di pace fra Como e Bormio*, 1201 (cfr. E. BESTA, *Bormio ...*, appendice di documenti e cronache).

(10) La conservazione della formula poteva anche significare la persistenza di libertà "regali",

(11) Per la formula: «secundum ussum terrae fiscallis, salvo tamen omni honore et iure ecclesiae Sanctae Mariae de Curia», cfr. ACB, *Fondo pergamene*, perg. 1364 novembre 5, 1370 dicembre 3, 1376 febbraio 1; archivio parrocchiale Valfurva, *Fondo pergamene*, perg. 1223 giugno 26, 1228 ottobre 1, 1344 novembre 27, 1373 novembre 19, 1382 aprile 26. Per la formula: «secundum ussum terrae fiscallis», cfr. ACB, *Fondo pergamene*, perg. 1397 maggio 3, 1398 giugno 6, 1404 aprile 16; archivio parrocchiale Valfurva, *Fondo pergamene*, perg. 1390 febbraio 28.

il vescovo di Coira: il 4 aprile 1336, invece di seguire le sorti del Comune lariano definitivamente assoggettato da Azzone Visconti l'anno precedente, elesse quattordici rappresentanti che rinnovarono il giuramento di fedeltà alla Chiesa curiense. Anche questi furono verosimilmente atti politici ai quali si riferiva Hertli de Capaul quando, nella lettera surriferita, accenna ad antichi documenti che testimoniavano la soggezione di Bormio alla «Casa di Dio».<sup>(12)</sup>

Le vicende che coinvolsero negli anni seguenti il Comune di Bormio lo separarono per un secolo e mezzo dall'antico signore. Un errore militare dei Bormini, infatti, nell'estate del 1350, permise all'esercito milanese di metter piede nel contado, rendendo così effettiva la signoria viscontea che, fino allora, non aveva potuto concretizzarsi.

Nel 1376, un tentativo di sottrarsi al nuovo dominio venne brutalmente represso. Ad esso seguì un breve periodo nel quale la Valtellina con i due contadi furono accorpate alle dipendenze di Como. Galeazzo Visconti avviò, subito dopo, una politica di straordinario favore nei riguardi di Bormio a scapito soprattutto dei Valtellinesi, i quali saranno esclusi dai proventi derivanti dal commercio del vino prodotto nelle loro terre.<sup>(13)</sup> Già con il diploma prodotto l'8 aprile 1377<sup>(14)</sup> aveva concesso il ritorno allo *status* precedente alla crisi conclusasi con la devastazione del borgo e rimesso i censi, ma fu a partire dal 1378<sup>(15)</sup> che fu autorizzato l'annullamento di una gabella imposta dall'avvocato di Matsch e la dilazione del pagamento di certi debiti ai Valtellinesi, verosimilmente per il vino acquistato. La duchessa Caterina e il duca Gian Maria fecero di più, con diploma del 12 luglio 1404, «per la fedeltà prestata dal popolo di Bormio e per le grandi spese patite nella custodia de' passi tendenti verso la Germania, hanno benignamente e clementemente concessa l'estrazione del vino necessaria per il solito necessario uso senza dazio né gabella per il beneplacito di tempo però fino a che sarà espressamente revocata».

Dopo che i Comuni di Poschiavo e Brusio, nel 1408, rientrarono sotto la protezione del vescovo di Coira, confederandosi ai Comuni della Caddea, i signori di Milano che consideravano pur sempre il Bormiese «capo et chiave de tota Voltolina»,<sup>(16)</sup> il 24 novembre 1421, «sopra le controversie fra la Comunità di Bormio per l'una parte e quella di Teglio<sup>(17)</sup> per l'altra, a cagione de' pedagi,

(12) Sulla politica di Bormio nei primi decenni del XIV secolo cfr. R. CELLI, *Longevità ...*, pp. 103 e sgg.

(13) Il commercio del vino valtellinese fu forse l'attività economica più lucrosa per i Bormini. Essa era regolata da una quindicina di capitoli statutari. È da rilevare come al capitolo 149 si evitasse il formarsi di monopoli con la proibizione al possesso di più di quattro cavalli da soma per famiglia.

(14) E. BESTA, *Bormio ...*, appendice di documenti e cronache.

(15) Significativamente tutte le copie dei *Privilegi* riportano come primo diploma quello che Galeazzo Visconti concesse in Pavia il 23 ottobre 1378.

(16) E. BESTA, *Bormio ...*, p. 110.

(17) Non è da escludere che, per prerogative spettanti agli uomini di Teglio in quanto sudditi della chiesa ambrosiana (cfr. G.L. GARBELLINI, *La peculiarità di Teglio*, in: *Inventario dei toponimi valtellinesi e*



mercanzie, dazi e sequestri etc. compone le medesime giudicando fra le altre cose che gli uomini di Teglio non possano condur vino di là da Bormio in Germania per la strada di Valvenosta, né possa da essi uomini di Teglio estraersi biada fuori del Comune di Bormio senza speciale licenza d'essa Comunità». Ma sarà infine il duca Francesco Sforza che, con il diploma del 28 marzo 1450, affermerà con significative concessioni l'autonomia istituzionale del comune, oltretutto l'immunità da gabelle sull'acquisto del vino da esportare Oltralpe, le quali, con la concessione del re di Francia del 1503, raggiunsero i 1500 plaustri.<sup>(18)</sup> Recita il documento che «il duca di Milano, e come per l'avanti, ha concesso al contado di Bormio per segno di gratitudine della di lui fedeltà un ampio privilegio che contiene le infrascritte cose, cioè: la consueta giurisdizione, esenzione e immunità come ad un privilegio e lettere patenti dei 19 di marzo del 1428; la concessione dei privilegi ed altre concessioni e grazie ottenute fin'ora; il gratuito dono del mero e misto impero; l'assegnazione del salario del signor podestà in fiorini 240 e delle di lui spese, cioè la riduzione di tre servitori e di un cavallo; la conferma ancora di tutti gli statuti, ordini, costumanze, onoranze, preminenze ed altre quali si sieno cose, sotto le quali esso contado di Bormio era solito essere governato e reggersi, tanto nell'esercizio delle merci come de' commerci che viene proibito a tutte le persone, eccetto li Bormini, il condur vino nelle parti di Germania e di Coira per li monti di Mombraglio e di Frele, sotto la pena della perdita d'esso vino, e ciò con ragione e per la reintegrazione delle grandi spese avute nel fabricare e mantenere e accomodare le strade de' detti monti; ed admettersi la solita esazione di un soldo per ogni bestia bovina grossa e di due danari per ogni bestia piccola a passeggeri; e di potersi esigere tutti li dazi, pedaggi, rendite e preminenze a vantaggio del Comune e di poter disporre d'esse ad ogni beneplacito e volontà; e che si rimettono tutti i debiti pubblici contratti con la Camera ducale; e circa l'estrazione di carri trecento di vino dalla Valtellina senza verun pagamento di gabella, che si osservi l'usanza fin'ora praticata; e che gli uomini non possano essere sforzati ad uscire fuori del loro territorio quando essi siano necessari in casa e per difesa di esso; e confermarsi tutti li patti di pace e concordia fatti per li tempi con li capitani austriaci e la Comunità

---

*valchiavennaschi. Territorio comunale di Teglio*, Villa di Tirano, 2011, p. 58), quindi tutelati dai signori milanesi, abbiano avuto l'immunità dai dazi allo stesso modo degli uomini di Morignone, i quali, per essere uomini del vescovo di Como ebbero riconosciuta l'immunità contro le pretese del Comune di Bormio, come risulta da un atto del 1214 (cfr. I. SILVESTRI, *La chiesa di S. Martino di Serravalle nei documenti medievali*, Sondrio 2007, p. 55). Il Comune di Teglio ebbe attriti con il Comune di Bormio, con ogni probabilità proprio per il commercio del vino, già nel XIV secolo, come attestano due registi contenuti nel *Quaternus Eventariorum* di Bormio, nei quali si accenna ad accordi intercorsi tra le due Comunità con atti del 18 maggio e 4 giugno 1333 (cfr. L. MARTINELLI PERELLI, *L'inventario di un archivio comunale del Trecento: il Quaternus eventariorum di Bormio*, in: *Studi di storia medioevale e di diplomatica*, Milano 1977, p. 350).

(18) Il plastro era un grosso carro con una botte sopra contenente circa 760 litri, corrispondenti a 6 some.

e sudditi del vescovato di Coira; e si comanda che vengano osservate tutte le cose soprascritte, sotto la pena dell'indignazione del Principe».<sup>(19)</sup>

Il monopolio del commercio del vino che Francesco Sforza concesse, costituì uno dei cardini dell'economia del Bormiese, ma durò soltanto fino al marzo del 1487, quando fu incrinato dal libero transito concesso ai Grigioni nel trattato di Caiolo.<sup>(20)</sup> Un memorialista, nella seconda metà del '500, attribuiva ai Valtellinesi la responsabilità del danno inferto ai Bormini («et Burmini amiserunt suum passum mercantie propter magnam invidiam quam habebant homines de Valletellina contra dictos Burminos»),<sup>(21)</sup> ben rivelando la ruggine tra le due Comunità. La conferma dell'esclusione della Valtellina dalla possibilità di commercio attraverso i passi bormini diventerà, un quarto di secolo più tardi, uno delle questioni più spinose che i nuovi signori si troveranno a dover risolvere.

Si è detto della favorevole disposizione delle Leghe nei confronti di Bormio, ben testimoniata dalla lettera di Hertli de Capaul. È certo che nel mese di maggio del 1512 intercorsero accordi e patti tra la Comunità di Bormio e i capitani che si accingevano ad occupare la Valtellina e contadi, approfittando del momento politico particolarmente travagliato e mutevole per le guerre che si conclusero con la cacciata della Francia dal ducato di Milano ad opera della politica di papa Giulio II che, aggregando le maggiori potenze europee in quella che lui chiamò Lega Santa, si sbarazzò infine dei Francesi grazie alle temutissime truppe svizzere e grigione che sui campi di battaglia erano ancora imbattibili. Bormio in quella situazione di grande incertezza – come si è detto – scelse di agevolare l'occupazione che l'esercito delle Leghe si accingeva a compiere per il dominio sulle vallate dell'Adda e del Mera, allo stesso modo degli Svizzeri, i quali stavano occupando le vallate ticinesi.

Se fino alla fine del mese di aprile non traspaiono dai verbali di consiglio di Bormio segni di allarme,<sup>(22)</sup> all'inizio di maggio fu convocata una deputazione

---

(19) ACB, *Privilegi*, copia n° 4. La rassegna di tutti i documenti, nelle altre copie trascritta o regestata in latino, in questa copia è tradotta in italiano. Anche di seguito le citazioni saranno tratte da questa copia.

(20) E. BESTA, *Bormio ...*, pp. 118, 119.

(21) La grafia dell'originale dei *Memoranda* (ampiamente usati da G. ALBERTI, *Antichità di Bormio*, Como 1890) che si conserva attualmente solo in fotocopia nell'archivio del Comune di Bormio, sembra essere quella del notaio Giovanni Battista Romani, il quale operò fino agli inizi del '600. Il Besta lo pubblicò in *Bormio ...* da una copia con il titolo *Adversaria burmiensia*.

(22) ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1512. Le sedute si occupano dell'ordinaria amministrazione; in un partito del 11 marzo si delibera il risarcimento a Filippo Fiorini «pro eius mercede celandi scripturas Communis in tempore Grissonorum qui minabuntur derobare terram»; il riferimento non è certo alla incursione dei Grigioni del 27 marzo 1487 (cfr. *Memoranda*), quando Bormio fu saccheggiata, ma a una nuova incursione che si intravedeva nei progetti e nei preparativi di espansione da parte dei Grigioni (cfr. F. HIRTZ in quest'opera). Grande preoccupazione destava l'incombere della peste, che infatti falciò il contado appena un mese dopo l'entrata dei Grigioni in Bormio, come riferisce l'autore dei *Memoranda* e il copista, autore del *Trattato dei cinque capitoli*,

con facoltà di provvedere in ogni modo «circha necessaria Communis et belli venturi», e, nella stessa assemblea, si accenna al fatto che «Grisoni minantur insultare terram».<sup>(23)</sup> Il 15 maggio i Comuni dell'Engadina e della Val Monastero invitano una rappresentanza bormina alla dieta che si sarebbe tenuta a Zuoz qualche tempo dopo:<sup>(24)</sup> furono inviati Filippo Fiorini, Dorico Gianotti e Nicolino Fogliani con autorità di concedere «tutum atque saluum conductum hominibus Ligarum, Agnedine Superioris et Inferioris, Vallis Monasterii, Bregaglie, de Pusclavio et hominibus sub Calavena» di poter transitare con cose e persone per tutto il territorio di Bormio.<sup>(25)</sup> Si trattava di ripristinare per gli uomini delle Leghe il libero transito per i valichi del Bormiese, già concesso nel 1487 – come già si è accennato – e come appare anche in un estratto dove si dice: «item quod predictus dominus dux, eidem universitati Trium Ligarum concedit immunitatem et exemptione datiorum eo modo quo concessum est illi de Liga Magna, necnon etiam passus et transitus loci Burmii»,<sup>(26)</sup> ma che, pochi anni dopo, lo stesso Ludovico Sforza, con diploma dell'18 febbraio 1495 revocò integralmente, ordinando «che sia lecito a nessuna altra persona, né ad altri che si sia, eccetto che gli uomini di Bormio, il poter condurre, né debbano condurre alcuna quantità di vino dalle parti della Valtellina alle parti dell'Allemagna, né alle terre del Vescovado di Coira per il territorio di Bormio, sotto pena della perdita del detto vino che venisse condotto e, se si ritrovasse alcuno fuori dalla Terra Maestra di Bormio che conducesse vino per quel territorio, che sia lecito agli uomini della predetta Università di prendere i cavalli, muli o mule, con le quali venisse condotto quel vino e condurli nel luogo della Terra di Bormio, così però che quando sarà vuotato quel vino allora si dovranno restituire tali bestie con tutti gli utensili, nella detta Terra di Bormio, a coloro a' quali saranno state prese e tolto quel vino; quale prerogativa gli uomini di Bormio sono sempre stati soliti avere e la meritano di ragione per le gravi spese avute nel fare e mantenere le strade de' monti verso le parti dell'Alemagna e del Vescovado di Coira e perché sono in luoghi sterili ed alpestri, ne' quali non possono vivere senza traffico».<sup>(27)</sup>

---

(foglio sparso in ACB, busta *Documenti 1400-1520*), il quale annota che il 20 luglio 1512 dilagò la peste, la quale durò sei mesi e fu detta «della Minzella». L'autore dei *Memoranda* ritarda di due giorni l'inizio della diffusione del morbo, ma aggiunge che uccise quattrocento persone di ogni sesso ed età.

(23) ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1512, maggio 1.

(24) Sull'interpretazione di tale missiva, cfr. R. CELLI, *Longevità ...*, pp. 117, 118, nn. 36, 40.

(25) ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1512, maggio 19. Non è ipotizzabile che ci si riferisca soltanto alla concessione del libero transito delle truppe, peraltro della Lega Grigia (cfr. T. URANGIA TAZZOLI, *La contea di Bormio. La storia*, IV, Bergamo 1938, p. 46), che si stavano ammassando per l'occupazione e che non si era certo in condizioni di poter negare, ma la condivisione con i comuni reti confinanti del commercio attraverso i passi del Bormiese. Probabilmente nella «confederatio et pacti» di cui si dirà nel consiglio del 24 maggio erano contenuti accordi su entrambe le questioni.

(26) ACB, busta *Documenti 1400-1520*.

(27) ACB, *Privilegi*, copia n° 4

La venuta dell'esercito delle Leghe era ormai prossima e nelle delibere del consiglio di Bormio i toni si fecero più concitati e perentori. Non si vogliono correre rischi con eventuali dissidenti dalla linea conciliante del Comune, il quale cerca di conservare quell'autonomia e quell'indipendenza faticosamente costruite a partire dal 1185, quando, per la prima volta, fu riconosciuto come persona giuridica dal *dominus loci*, nella fattispecie da Eganone von Matsch.<sup>(28)</sup> Volendo l'esercito reto attraversare il territorio di Bormio per occupare la Valtellina, nella dieta di Zuoz, si concordò, verosimilmente, il rispetto e la conservazione delle istituzioni bormine.<sup>(29)</sup> Per evitare atti di sabotaggio, i magistrati convocarono un consiglio urgente, il 24 maggio, allargato a tutti coloro che fossero reperibili in quel momento,<sup>(30)</sup> nel quale si decretò che nessuna persona di Bormio si azzardasse a molestare, in qualsiasi modo, le persone delle Leghe sotto pena della vita, ovvero in tale eventualità, tale persona sarebbe stata condotta alle forche e qui decapitata senza alcuna pietà, con l'aggiunta di risarcire tutti i danni che il Comune di Bormio avrebbe potuto subire dall'inosservanza di quanto concordato dagli ambasciatori.<sup>(31)</sup>

Si dimenticarono infine i reciproci affronti, i quali furono sempre praticati, con esiti anche gravi, come attesta l'accordo intercorso tra Bormini e Tavatini del 1365,<sup>(32)</sup> dove si accenna alla morte di una persona; il rispetto dei patti contenuti in tale atto fu sancito anche nel capitolo 53 degli statuti penali. In tempi più vicini non sono da dimenticare le scorrerie di Livignaschi nel tempo della guerra delle Leghe con Massimiliano d'Asburgo, quando saccheggiarono anche le chiese; a questi fatti seguì un'incursione di trecento uomini engadinesi in Livigno. La vicenda si concluse con un arbitrato presieduto proprio da Hertli de Capaul, nel 1506, dopo che due malcapitati engadinesi finirono sulla forca.<sup>(33)</sup> Un altro episodio violento tra uomini di Bormio e di Val Monastero, forse originato dalle liti per i pascoli in Umbrail, fu rapidamente chiuso pochi

---

(28) L. MARTINELLI PERELLI, *L'inventario ...*, p. 258.



(29) Il diritto al libero transito per i valichi del Bormiese era comunque concesso ai soli uomini delle Leghe, escludendo ogni altro forestiere, il cui eventuale transito senza gabelle poteva essere concesso solo dalla Comunità di Bormio, come attesta la lettera conservata nell'archivio di Bormio (ACB, busta: 1400-1521, 3 marzo 1513. Il documento compare sempre anche nelle raccolte dei *Privilegi*), nella quale i commissari grigioni chiedono l'esenzione del dazio per un certo numero di some di vino a favore di "Ziont Martino Lotar de Alla", riconoscendo in tal modo l'autorità e la prerogativa riservata alle magistrature bormine per tali concessioni.

(30) Erano dette "provisioni" le adunanze convocate con urgenza, in sostituzione del consiglio di Popolo. In questa occasione si riunirono settanta uomini.

(31) ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1512, maggio 24. L'intero partito, nel quale si accenna ad una «confederatio» è stato interamente trascritto nelle appendici documentarie. Sull'interpretazione del termine cfr. R. CELLI, *Longevità ...*, pp. 116, 117.

(32) E. BESTA, *Bormio ...*, appendici di documenti e cronache.

(33) I. SILVESTRI, *Le vicende di Giacomo della Longa con qualche nota di diritto penale*, in: AA.Vv., *Storia di Livigno*, Villa di Tirano, 1995, pp. 115 e sgg.



Copia cinquecentesca del «trattato dei cinque capitoli» tra le Tre Leghe e la Valtellina dato in Illanz il 13 aprile 1513 (Arch. del Comune di Bormio, busta: Documenti 1400- 1520).

mesi dopo l'occupazione di Bormio, il 27 novembre 1512.<sup>(34)</sup>

All'approssimarsi dell'esercito grigione ai valichi del Livignasco, il consiglio di Bormio inviò alcuni deputati con autorità di provvedere al necessario per il transito. Altri due deputati furono eletti per incontrare i capitani delle Leghe a nome della Comunità. Si nominarono altri sei incaricati «qui sunt superstantes et deputati super carnes habendi et conducendi pro usu et sustentatione hominum et exercitus Trium Ligarum et Grisonum venturi prout vociferatur».<sup>(35)</sup> Qualche giorno dopo bisognò concordare con i capitani grigioni il pagamento di una taglia imposta per il salario dei soldati.<sup>(36)</sup> Il denaro per assolvere tale imposizione non fu facile da reperire: i Grigioni pretesero degli ostaggi, i quali furono condotti «in castro de Furstemburg».<sup>(37)</sup> Fu necessario pagare anche il piccolo contingente di soldati bormini che si associarono all'esercito delle Leghe fino a Chiavenna, «pro redimenda Valle Tellina» guidati da Simone Sanabelli.<sup>(38)</sup>

Intanto Grigioni e Valtellinesi suggellarono in Teglio l'atto di confederazione che avrebbe messo in allarme l'Alta Valle, dove, il 18 agosto, furono eletti dodici probiviri con il compito di «rivedere et examinare omnia capitula statutorum Communis Burmii et remorderare si necesse fuerit»:<sup>(39)</sup> forse si trattava di trovare qualche accomodamento che permettesse la convivenza dei privilegi concessi ai Bormini dai duchi milanesi con le prerogative che sarebbero derivate ai Valtellinesi dal *Trattato dei cinque capitoli*. Evidentemente non si videro possibilità di conciliare le due parti. Fu così che il 20 agosto si inviarono due ambasciatori «ad Curiam nomine Communis ad dietam qua fiet ibi ad hoc festum Sancti Bartolomei apostoli proxime futuri pro confirmatione privilegiorum et statutorum dicti Communis Burmii et pro aliis negotiis ibi expendendis et in omnibus modis prout dictis duodecim deputatis dicte remorderationis remordenatum et ordinatum».<sup>(40)</sup>

La nuova situazione si presenta per Bormini e Grigioni piuttosto incerta e confusa. I nuovi signori, ancora poco avvezzi al governo di popoli sudditi, opereranno spesso con atti apertamente contraddittori. Mentre il Comune di

<sup>(34)</sup> ACB, *Fondo pergamene*, perg. 1512 novembre 27.

<sup>(35)</sup> ACB, *Trascrizioni di Giacomo Silvestri*, sorte estiva 1512, giugno 21. Giacomo Silvestri trascrisse moltissimi documenti contenuti nell'Archivio di Bormio; fra l'altro costituì un fascicolo contenente il *Trattato dei cinque capitoli* con una nota che identificava esattamente il documento, cfr. I. SILVESTRI, *La peculiarità del Bormiese*, in: AA.VV. *Economia e Società in Valtellina e contadi in epoca moderna*, Sondrio 2006, II, pp. 391-392.

<sup>(36)</sup> *Ibidem*, luglio 6.

<sup>(37)</sup> *Ibidem*, luglio 20, agosto 20.

<sup>(38)</sup> *Ibidem*, agosto 6.

<sup>(39)</sup> *Ibidem*, agosto 18.

<sup>(40)</sup> *Ibidem*, agosto 20.

Bormio sollecita affannosamente la conferma di quello che verosimilmente si concordò prima dell'occupazione, le Tre Leghe cercano di non suscitare malumori o ostacoli in Valtellina, concedendo di accedere ad attività in conflitto con i monopoli che erano stati concessi ai Bormini.

Il 7 febbraio 1513 furono finalmente confermati gli statuti e antichi privilegi,<sup>(41)</sup> ma il 13 aprile dello stesso anno si confermarono alla dieta di Ilanz anche i cosiddetti *Patti di Teglio* o *Trattato dei cinque capitoli*, i quali avrebbero permesso ai Valtellinesi e agli uomini della Comunità di Teglio il libero transito per i passi del Bormiese, oltretché la facoltà di imporre dazi: in sostanza agli uomini della Valtellina si concedevano le stesse prerogative spettanti agli uomini delle Leghe. Se il *Trattato dei cinque capitoli* può suscitare discussioni sulle conseguenze politiche, sono inequivocabili gli effetti economici, come dimostra una lettera direttiva, prodotta quasi mezzo secolo più tardi, nel 1560. In essa si decreta che ai Valtellinesi fosse consentito il libero transito e il libero commercio come fossero uomini delle Leghe. Recita il documento che al mercante di Sondrio, al quale fu imposto il dazio, «che non dimeno lo tenghino per nostro buon vicino, qual uno de noi nativi. Et accadendo che per voi non fosse concesso il libero passaggio, né meno osservasi gli nostri concessi privilegi, vi ammoniamo et per ammoniti vi vogliamo per tenor di questa a comparer su'l prossimo pytaco di S. Polo a Coira<sup>(42)</sup> nanti gli illustrissimi signori oratori delle Tre Leghe et vedino condannare da quegli, sì come ne le proteste fatte per lo sudetto dottor Giacomo Ruinelli, ne le quali di nuovo non vi diportando altrimenti, insistiamo, facendovi di più intendere, non vi dimostrando altrimenti humani, di quel che sin' hora havete nosco fatto, che ne darete causa di dar un principio, insieme con gli altri nostri carissimi confederati communi di romper questo giaccio, che sii libero passaggio, non solamente per noi et il sudetto, ma etiamdio per tutti quegli di Valtellina».<sup>(43)</sup>

Il rinnovo dei privilegi di Bormio era in aperto contrasto con quello che il *Trattato dei cinque capitoli* concedeva ai Valtellinesi, i quali non persero tempo ad applicare quanto veniva loro concesso da parte dei Grigioni, con evidente contraddizione. L'8 di agosto bisognò perciò imporre ai gabellieri di Chiuro, in Valtellina, «la immunità a favore degli uomini e Comune di Bormio, anzi comandano che essi possano andare e ritornare colle loro robbe liberamente e senza pagare verun dazio»;<sup>(44)</sup> coloro che furono inviati in Valtellina per incontrare i commissari delle Leghe, vi andarono «causa datiorum appositorum

---

(41) S. BAITIERI, *Bormio ...*, p. 91, n. 7.

(42) Dieta di S. Paolo a Coira.

(43) ACB, busta *Documenti 1500-1565*. La lettera è stata trascritta interamente nelle appendici documentarie di questo studio. Si aggiunge anche il decreto seguito a Coira dove si confermano i privilegi già concessi ai Bormini, i quali saranno poi rivisti e contraddetti nella prima revisione statutaria avvenuta nel 1561 con un nuovo ripensamento nel 1563.

(44) ACB, *Privilegi*, copia n° 4.

hominibus Burmii per Valistelinam».<sup>(45)</sup>

Certo regnava inquietudine e incertezza se fu convocato un «concilium magnum» in forma ormai inusitata, ossia con la presenza di un uomo per fuoco. Il 7 ottobre circa trecento uomini furono convocati<sup>(46)</sup> «occaxione datiorum et libertatis [...] et quod ipsi consilio debeant adesse unus homo pro quolibet igne totius territorii Burmii et quod nullus audeat venire ultra homine uno pro quolibet igne».<sup>(47)</sup> «Datii et libertas» possiamo dire che fu il motto che guidò i magistrati bormini in questo momento così delicato e nei decenni futuri: si trattava di conservare i privilegi nel commercio e l'autonomia amministrativa e giudiziaria, così faticosamente conquistati nei secoli precedenti. Singolare il fatto che nei documenti prodotti a Bormio, non si accenni per nulla ad alcuna «confederatio» con le Leghe (salvo il cenno nel partito che precede la venuta dell'esercito grigione<sup>(48)</sup>), ma si dia per naturale il dominio delle stesse a Bormio e anche in Valtellina: recita, infatti, un partito deliberato dal consiglio l'11 agosto 1513 per il pagamento delle spese di trasporto di una bombarda al castello di Tirano, che ciò avvenne «tempore quo gentes Trium Ligarum submisserunt Burmium et Valtellinam sub eorum dominio».<sup>(49)</sup> In un altro documento dato in Ilanz il 17 marzo 1518, si ribadisce il rapporto di sottomissione che avevano i territori occupati dalle Leghe nel 1512.<sup>(50)</sup>

Le interpretazioni in senso contrario da parte dei Valtellinesi dovevano però essere all'ordine del giorno se si susseguono decreti e ordini che ripetono inequivocabilmente la condizione privilegiata di Bormio: nella nota conclusiva, nella raccolta dei *Privilegi*, del decreto dato in Coira il 7 maggio 1517,<sup>(51)</sup> per esempio, si ricorda che lo stesso privilegio sarà ripetuto «parola per parola» in altre due sentenze, nel 1613 e nel 1640.<sup>(52)</sup>

Nei primi decenni del loro dominio citramontano, i Grigioni sostennero coerentemente gli interessi economici di Bormio, ma saggiarono anche la resistenza dei Bormini nella difesa della loro autonomia istituzionale cercando di modificare il capitolo statutario che impediva di rivolgersi ad altro Foro che non fosse quello di Bormio. Il 17 marzo 1514 fu convocato un consiglio di Popolo dove si deliberò l'invio di un ambasciatore a Coira con la richiesta di revocare e annullare «precepta emanata per prefatum dominum potestatem».<sup>(53)</sup>

---

<sup>(45)</sup> ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte estiva 1513, ottobre 10.

<sup>(46)</sup> *Ibidem*, ottobre 7.

<sup>(47)</sup> *Ibidem*, settembre 24.

<sup>(48)</sup> Cfr. nota 26.

<sup>(49)</sup> ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte estiva 1513, agosto 11.

<sup>(50)</sup> ACB, *Privilegi*, copia n° 4.

<sup>(51)</sup> Il documento è stato pubblicato da G. SCARAMELLINI, *Nuovi documenti* ..., p. 172.

<sup>(52)</sup> ACB, *Privilegi*, copia n° 4.

<sup>(53)</sup> ACB, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1514 marzo 17.



Si aprì così l'altra materia di contrasto, questa volta con le istituzioni retiche che culminerà qualche decennio più tardi con il faticoso parto della revisione degli statuti (è da ricordare che gli statuti di Valtellina furono approvati trent'anni prima di quelli di Bormio) che, oltre a mettere in discussione il capitolo sugli appelli, formulò l'ambiguo capitolo sul mero e misto impero assegnato sia al podestà che ai magistrati della Comunità. Fu però approvato il capitolo 319 «de non habendo communionem cum Valle Tellina», ma, in coerenza con la lettera inviata dalla Val Bregaglia, precedentemente citata, e contro i privilegi, fu radicalmente rivisto il capitolo 38 degli statuti, quello che regolava il commercio, in forma totalmente sfavorevole alla Comunità di Bormio.<sup>(54)</sup> L'evidente contraddizione con la politica fino ad allora seguita, sempre favorevole a Bormio, convinse i Grigioni ad un ripensamento che si concretizzò due anni dopo con i decreti dati in Ilanz il 22 gennaio 1563 dove si annullò quanto era stato precedentemente decretato e si ordinò nel terzo capitolo «ut Valtellinenses ac advenae austriaci transitum non habeant, nisi prout habuerunt ab antiquo et quod eius Communitatis privilegia ac statuta vetera superinde disponentia observentur». I decreti relativi al commercio con le regioni oltralpe, unitamente ad un atto, dato sempre in Ilanz il 16 gennaio 1581, dove si definivano le funzioni dei podestà inviati dalle Leghe, in sostanza il mero e misto impero, e le modalità per appellarsi dopo che il Foro di Bormio aveva deliberato, tutti decreti che confermavano l'autonomia di Bormio, furono significativamente raccolti e pubblicati in lingua latina e tedesca in un quaderno a stampa.<sup>(55)</sup>

Nei seguenti due secoli e più di dominio grigione sulle valli dell'Adda non mancarono certo aspri contrasti sulle prerogative di Bormio, ma i paletti fissati con i decreti di Ilanz del 1563 e 1581 non permisero deroghe ai magistrati delle Leghe, che sempre confermarono quanto fu legiferato in quelle occasioni. I privilegi nell'esercizio del commercio crearono sempre disappunto nei Valtellinesi, i quali comunque non rinunciarono a tentare di incrinare la solida muraglia dei privilegi: emblematico quello che avvenne nel 1605, dopo che furono imposte pesanti taglie per minacce di guerra e soprattutto per la costruzione di una fortificazione da opporre a quella costruita dagli Spagnoli a Fuentes, ai dazi imposti ai Bormini per contribuire a tale opera, fu opposto un deciso rifiuto di sottostare a quello che fu considerato un arbitrio e, sempre a Ilanz, il 29 giugno di quell'anno, fu, tra l'altro, deliberato che «avendo noi sopra di ciò visto et revisto sopra allegato decreto delli agenti di Valtellina prodotto dell'anno 1561. Visti ancora li privilegi della Comunità

---

<sup>(54)</sup> Il capitolo 38 corrispondeva, negli statuti anteriori, al capitolo 236, del quale ne dà la trascrizione, con autentica, il notaio Gaspare Romani con le addizioni delle Leghe fino al marzo 1561 (ACB, busta *Documenti 1500-1565*), la radicale modifica fu quindi decisa tra il marzo e i primi di giugno del 1561.

<sup>(55)</sup> ACB, busta *Documenti 1500-1565*.

di Bormio delli duchi di Milano e re Ludovico di Francia concessi e dalle Tre Leghe confermati dalli anno 1560, 1563, 1581, 1589 con una sentenza tra Valtellina e Bormio fatto 1539 adì 18 genaro, nella quale Bormio fu liberato da una dimanda fattagli dagli uomini di Valtellina per spese e danni patiti per rumori e pericoli di guerra de' Spagnoli. Visto ancora il capitolo 319 dello statuto con altre sentenze e scritture; viste ambedue le parti al longo e tutto ben considerato, habbiamo pronunziato ed ordinato e per virtù della presente ordiniamo, poichè si ha trovato che dalle Tre Leghe più volte ed in diversi tempi la Comunità di Bormio in queste cose è stata privilegiata, come li suoi statuti e privilegi dispongono, che essi non siano tenuti di star a taglia con gli uomini della Valtellina, non vogliamo metter mano negli suoi privilegi, statuti ed antiche consuetudini e lasciamo quegli in vigore, tanto sopra le taglie e spese dimandate per gli uomini di Valtellina, quanto sopra il passaggio de cavallanti per la sua Comunità, riservandosi però le Tre Leghe in avvenire, quando a loro parerà necessario di metter la taglia alla Comunità di Bormio, quando li parerà ragionevole». <sup>(56)</sup>

## Documenti

### 1. Decreto del consiglio del Comune di Bormio deliberato il 24 maggio 1512

Bormio, archivio comunale, *Quaterni consiliorum*, sorte primaverile 1512

Die lune XXIII<sup>o</sup> mensis maii. Convocato et simul congregato consilio Communis et terre Burmii in stupa magna Curtivi dicti Communis, sono campane, more solito, in quo consilio affuerunt homines septuaginta. Quod consilium fuit in concordia et nemine eorum prohibente quod non sit aliqua persona de Burmio nec habitans in illo, que audeat nec presumat ullo modo, arte vel ingenio, ulla inconvenientia nec insultus neque robarias in here et personis contra et adversus ullas personas Ligarum et precipue contra personas Agnodine Superioris et Inferioris, item Valle Monasterii, de Bregaglia, de Pusclavio et Sub Calavena et hoc sub pena capitali, videlicet: quod talis persona contrafaciens modo ut supra debeat duci ad lochum Justitie ubi dicitur ad Furchas et decapitatur taliter quod moriatur sine ulla redemptione et si acciderit quod talis persona accepisset fugam quod bandiatur per vita a toto territorio Burmii perpetualiter, ulterius quod talis persona contrafaciens ut supra debeat resarcire et satisfacere omnia dampna, expensa et interesse quod qua et que ille persone erunt damnificate et Commune Burmii patientur pro illis inconvenientibus, insultis et robariis factis et perpetratis per eam personam et hoc sit in executionis confederationis et pactorum factorum per

---

<sup>(56)</sup> ACB, *Privilegi*, copia Bardea.

nostrum ambasatorem cum suprascriptis hominibus et Communibus et hoc usque ad voluntatem consilii et quod preconetur

**2. Missiva del capitano Hertli de Capaul alla Comunità di Bormio.  
Zuoz, 1512 giugno 21**

Bormio, archivio comunale, busta *Documenti 1400-1520*

Salutem, favorem atque amicitiam apprime aspectant. Charissimi tamquam vicini propinqui nostram volumus vos et opinione et voluntate preterire. Advenerunt certi ex colligatis nostris animo vos adeundi ea occasione quod sumus redditi certiores terram Burmii ante hac ad Domum Dei pertinuisse de quo veteres clarent littere. Idcirco compulsi aviditate oves ad vetera reducendi pascua illud statuimus adimplere, quare vobis significamus quasi plus amicitia et benevolentia quam furore inclinati si benivole amice ad nos confluere volueritis acceptabimini ut amici et nihil vobis molesti occurret. Ideo si hoc vobis cordi fuerit repentine occurrite obviam. Sin autem quod statutum est complebitur et si venire pretenderit tute ac salve vigore presencium itineri vos submittere potestis. Valet.

Ex Zutzs undecimo kalendas julii anno salutiferi partus 1512.

Hertli de Capaul prefectus et campidux terre Thumlesthus nomine et voluntate tocius terre et iudex comunis Engedine Superioris prefectii comunis nomine et campidux.

Spectabilibus viris, offitialibus hominibusque consilii terre Burmii tamquam vicinis multum inclinat.

*Segnatura posteriore:* 1512. Litterae invitatorie ad deditionem Dei Domum.

**3. Il Trattato dei cinque capitoli tra le Tre Leghe Grigie e la  
Valtellina**

Bormio, archivio comunale, busta *Documenti 1400-1520*

Nos oratores reverendissimi in Christo patris et domini domini episcopi curienseis et omnium Trium Ligarum in terra Ilantz congregati pro multorum negotiorum expeditione, cum tamen hominibus Vallis Tellinae et communitati Tillii, promissum fuisset eis capitulamenti rationique consona erigere pari ratione observanda diximus. Ideo cum ipsis hominibus de subnotatis capitulis confirmandis et erigendis conclusum extitit infra scripta capitula eisdem hominibus Vallis Tellinae et communitatis Tillii observanda et attendenda, quorum capitulorum tenor est.

Primo quod homines Vallis Tellinae et communitatis Tillii velint et debeant reverendissimo domino episcopo curiensi et Tribus Ligis, perpetuis temporibus

in omnibus et singulis licitis et honestis parere et obedire.

Item secundo quod praelibati homines Vallis Tellinae et comunitatis Tillii sint et esse debeant nostri, videlicet reverendissimi domini episcopi curiensis et omnium Trium Ligarum, chari et fideles confoederati et tales persistentur<sup>(57)</sup> et pro tempore quo necesse fuerit ad diaetas nostras in conciliis par form[al] iter nobiscum sedere et consulere omne id quod eis videretur comunitatibus terris honori et utilitati esse et quando sit ad diaetas vocantur tunc debeant de quolibet Terzerio et comunitate Tillii, unum consiliariorum mittere.

Item tertio, quod homines Vallis Tellinae et comunitatis Tillii gaudeant et utantur eorum privilegiis et antiquis consuetudinibus si tamen fuerint de iure laudabiles et Deo consonae.

Quarto quod praelibatus et reverendissimus episcopus curiensis et omnes Tres Ligae sint et esse debeant dictis hominibus Vallis Tellinae et comunitatis Tillii adiutorio et consilio erga caesaream maiestatem et ducatum Mediolani aut alibi ubicumque egerint, quatenus liberi fieri valeant a daciis et similibus uti homines Trium Ligarum.

Item quinto quod homines Vallis Tellinae et comunitatis Tillii teneantur singulis annis dare et solvere reverendissimo domino episcopo curiensi et omnibus Tribus Ligis renenses mille in prontis denariis persolvendis per quemlibet seu quoslibet habentes bona in dicta Valle ad ratam partem bonorum suorum exemptes et non exemptes.

Qua quidem capitula pro illis<sup>(58)</sup> quae sunt inter praelibatum reverendissimum dominum episcopum et omnes Tres Ligas ex una parte et praedictos homines Vallis Tellinae et communitatis Tillii ex altera, attendenda et observanda pro confoederatione sua existentia et eandem confirmavimus et roboravimus ac corroboramus de praesenti rata volentes esse inter nos et ipsos in quorum fidem et testimonium praesentes fieri iussimus et sigillo nostrae Ligae Grisae omnium nostri parte appensione communiri.


Datum in Ilantz, decimo tertio die mensis aprilis anno 1513.

*Segnatura settecentesca:* Contribuzione di mille renensi doveva ogni anno la Valtellina all'eccelse Tre Leghe, in cui non è nominato il Contado di Bormio. 1513. 13. aprile

---

<sup>(57)</sup> Parola di lettura incerta per l'abrasione del supporto cartaceo.

<sup>(58)</sup> Parola di lettura incerta per l'abrasione del supporto cartaceo.



Frontespizio del quaderno a stampa, in lingua latina e tedesca, con i decreti a favore del Comune di Bormio dati in Illanz il 22 gennaio 1563 e 16 gennaio 1581 (Arch. del Comune di Bormio, busta: Documenti 1500-1565).

**4. Lettera direttiva inviata al Comune di Bormio con la quale si ordina l'applicazione dei capitoli confermati in Ilanz il 13 aprile 1513. Segue il decreto della dieta di Coira che contraddice quanto richiesto dal dottore in legge Giacomo Ruinelli**

Bormio, archivio comunale, busta *Documenti 1500-1565*

1560.<sup>(59)</sup> Carissimi fedeli, salute.

Nel publico nostro consiglio, secondo il solito a le cose nostri di tutta la republica nostra pertinenti congregato, comparse questi giorni prossimi passati il nostro diletto et fedel ministrale messer Battista Salice in nome del nostro parimente diletto et fedel vicino Giacomo Ruinelli, dottor de leggi, et a noi refferse, qualmente ne giorni passati non havete voluto lasciar passare gli cavagli del nostro diletto e buon vicino messer Georgio Girardono d'Olesio, carichi di vino, oltre gli monti vostri, sì come huomo nostro delle Leghe e de la Cha Dè, anzi in tutto sì come a huomo di Valtelina, il passaggio vietato. Là onde noi, udite queste ed altre cose non meno spiacevoli et urgenti a noi tutti, che quelle del passaggio, non habbiamo voluto così in frezza contro voi, agendo, correre, sì come inosservatori et inobedienti de privilegi nostri et sì come meritamente ancor potevamo, havendo conosciuto la somma vostra ingratitude e scortesia verso noi tutti usata. Ma anzi mossi da la nostra solita humanità e benignità, vi habbiamo voluto con questa essortare che in ver noi non siate più di quella openione di non voler lasciar et far buoni nostri privilegi, come quegli d'altri Communi nostri confederati, a quali pare ne facciate inferiori. Vi essortiamo dunque di buon cuore a ciò, cadendovi alcuna cosa poi, non habbiate causa di lamentarvi a lasciar libero passaggio oltre et di qua de vostri monti al sudetto messer Georgio o age[n]ti suoi, con suoi cavagli carichi di vino ed altro senza alcuna sorte di molestia, sì come nostro fedel vicino, non ostante che egli habiti in Sondrio nostro di Valtelina, che non dimeno lo tenghiamo per nostro buon vicino, qual uno de noi nativi. Et accadendo che per voi non fosse concesso il libero passaggio, ne meno osservati gli nostri concessi privilegi, vi ammoniamo et per ammoniti vi vogliamo per tenor di questa a comparer su'l presente pytacco di S. Polo a Coira, nanti gli illustrissimi signori oratori delle Tre Leghe et vedirvi condannare da quegli, sì come ne le proteste fatte per lo sudetto dottor Giacomo Ruinelli, nele quali di nuovo non vi diportando altrimenti, insistiamo. Facendovi di più intendere, non vi dimostrando altrimenti humani di quel che sin'hora havete nosco fatto, che ne darete causa di dar un principio insieme con gli altri nostri carissimi confederati Communi di romper questo giaccio, che sii libero passaggio, non solamente per noi et il sudetto, ma etiandio per tutti quegli di Valtelina et forse

---

<sup>(59)</sup> La data è scritta da mano diversa.

più inanti, sì come Dio n'inspirerà, siate dunque fedeli, buoni et obedienti verso di noi, sì come verso gli altri Comuni nostri confederati, che così facendo ne troverete verso voi anco buoni et ossequenti sì come per lo passato ci havete trovati.

Di Val Pregallia a gli XI gennaio MDLX.

Di consentimento et comandamento di tutta la Val Pregallia, Benedetto Salis podestà.

*Sul retro:* A gli carissimi et fedeli nostri ufficiali et consiglieri di Bormio.

A Bormio

*Segnatura posteriore:* 1560. Littera Comunis de Bregaglia per transitu vietato vini.

Bormio, archivio comunale, busta *Documenti 1500-1565*

1560. Copia ex suo originali de verbo ad verbum extracta.

Nos Trium Ligarum oratores ad bitagium in die conversionis divi Pauli, Churiae congregati, audito dilecto nostro Giberto Ruicinello de Solio, Vallis Bregaliae, dum Georgius de Olesio factus sit vicinus dicti Communis Sollii, nos ut ei velimus concedere liberum transitum cum equis suis cum vino per partes Communis Burmii absque impedimento ipsius Communis Burmii, auditis etiam literis nobis ad instantiam hominum Vallistellinae per magnificum dominum capitaneum ipsius dictae Vallis transmissis itidem pro consequendo hominibus ipsius Vallistellinae transitum cum vino per ipsas partes Burmii, nec non audita querimonia facta per missum Vallis Monasterii super hominibus de Burmio causa quoque dicti transitus, vicisim audita oppositione suprascriptis omnibus et singulis nomine Communitatis Burmii facta per dominum Federicum a Salicibus dicentem et asserentem prenominatam Communitatem Burmii antiquitus hoc habuisse privilegium et preminentiam idque ad hec usque tempora continuasse citra cuiuscumque contradictionem ideoque transitum illum non esse concedendum aut aperiendum et quantum ad suprascriptum Georgium atinet etiam si is Sollii in Valle Bregalia factus sit vicinus tamen cum domicilium teneat et fumet cum sua familia in Valletellina, Sondrii, non magis esse reputandum quam alium hominem dicte Valletellinae demum si transitus ille concederetur fore magno damno et preiudicio totius regionis illustrium nostrarum Trium Ligarum. Quibus omnibus diligenter auditis et mature expensis privilegio quoque illo Communitatis Burmii, viso, non labefactantes neque derogantes aut aliqua ex parte preiudicantes preeminentiis et privilegiis dictae Communitatis Burmii per nos visis ut supra, ordinamus et constituimus quod suprascriptus Georgius hac in parte cum habitet et commoretur Sondrii in Valletellina et non in Valle Bregalia hominibus de Valletellina non sit preferendus nisi si migraret Solium et illic domicilium suum teneret et cum sua familia fumaret, eo tunc habeat

is Georgius transitum per dictas partes cum suis equis et vino liberum citra impedimentum Communitatis Burmii. In quorum fidem has fieri et sigillo civitatis churiensis nostro omnium nomine communiri iussimus.

Actum Churiae, die quinto februarii, anno a Christo nato sesquimillesimo sexagesimo.

Locus sigilli.

Stefanus Vulig cancellarius Curiae subscripsit.

Ego Andreas filius ser Burmi Vitalini de Burmio publicus imperiali auctoritate Burmii notarius et ipsius Communis cancellarius has presentes fideliter ex suo originali exemplavi etc. et hic me meis solitis signo et nomine in premissorum omnium fidem aposui scripsi et subscripsi.

*Segnatura:* Copia ordinationis illustrissimorum dominorum nostrorum facta contra quosdam Vallemtellinenses circa transitum per Burmium. 1560. Anno Domini 5 februario.

### **5. Decreto dato in Illanz il 22 gennaio 1563 con la revisione di alcuni capitoli statutari**

Bormio, archivio comunale, busta: *Privilegi*, copia n° 2

L'anno del Signore 1563, li 22 di genaro in Illanz fu fato decreto del seguente tenore:

Noi oratori delle illustrissime Tre Leghe, ora congregati in publica dieta in Illanz.

Avendo udita l'esposizione fatta alla nostra presenza dal diletto nostro signor Federigo de Salici, in vece et a nome di tutta la Communità di Bormio, la quale in effetto è tale, cioè che essendo avanti il biennio o circa, stati da noi eletti alcuni commissarii, a quali da noi fu concesso ogni potere in qual si sia forma di rivedere li privilegi e statuti della Communità di Bormio e di essi reformare, confermare, annullare o moderare come parerà a detti signori commissarii ed essendo detti signori commissarii al dovuto tempo convenuti all'esecuzione della commissione loro data e visti li detti privilegi e tutti li statuti, molti pure ne hanno confermati ed alcuni ancora reformati ed hanno eseguito il tutto conforme a loro è parso, alle quali cose tutte s'accontenti detta Communità come quella che sempre fu e sarà obedientissima alle nostre illustri Tre Leghe, salvo però che mutati siino da detti commissarii alcuni privilegi o statuti, quali detta Communità suplichì che siino restituiti nell'antico statuto e primieramente però ci significarono che detti signori commissarii habbino ordinato e stabilito che tutti li statuti e ciaschedun ordine venghino eseguiti per l'avvenire da detta Communità per di lei bene e vantaggio, tanto a cagion delle strade, ponti, ascoli, pascoli, boschi, diversorii ed osterie e d'altri qualsiuno



ordini da farsi che detta Communità sii obligata mandare alla publica dieta per la confermazione di tali ordini e providamente chiedendo che per noi si decreti che detta Communità non sii obligata d'accostarsi a noi per ottenere tal confermazione, particolarmente perché ciò sarebbe di grave spesa alla detta Communità.

Secondo che detti signori commissarii hanno ordinato che possano interpersi le appellazioni da soccombenti avanti di noi in publica dieta congregati o nei bittagi dalle sentenze che saranno date da renesi sopra venti, ed essendo pertanto ciò in danno de poveri che non ponno sopportare le spese nell'accostarsi a noi, il detto Federico Salici et li agenti a nome di detta Communità hanno chiesto che vogliamo ordinare che dette appellazioni da interpersi si debbano proseguire alla presenza de signori commissari che vengono mandati alternativamente in Valtellina et in Bormio a sindacare e quantunque pendi l'appellazione, che ciò non ostante la sentenza frattanto data abbi l'esecuzione con la riserva della restituzione da farsi in caso di qualche soccombenza.

In terzo luogo si sono lamentati che essendo per sempre stato osservato il passaggio per Bormio verso la Valle di Monistero ed impedito ad essi di Valtellina, acciò cioè non potessero condur vino fuori della Communità di Bormio verso dette parti, li prefati signori commissarii hanno aperto il passaggio a detti di Valtellina ed ancora a quelli che soggetti sono alla Casa d'Austria, a cui parimente tale passaggio era proibito, e mentre tale apertura di passaggio porti grave danno a detta Communità, hanno a noi chiesto che si ordini che li Valtellini e li foresti austriaci non abbino passaggio, se non in quella guisa che l'ebbero ne' tempi antichi e che li privilegi e vecchi statuti d'essa Communità sopra ciò trattanti, venghino inpuntabilmente osservati.

Ancora che li foresti di Bormio non possino fra di loro contrarsi contro la forma de' statuti vecchi, sopra ciò ancora disponenti.

In quarto luogo, parimenti, hanno detto che tutte le condanne anticamente si spettassero alla Communità di Bormio, né mai di queste esser stata veruna cosa proibita dalla Camera nostra e che detti signori commissarii habbino ordinato che la metà di dette pene o sia condanne s'aspettassero alla nostra Camera, chiesero pertanto li agenti, a nome della predetta Communità, acciò vorressimo stabilire che dette condanne si possano esigere e si debbano dalla Communità di Bormio ed esse alla stessa s'aspettino e s'appartenghino secondo l'antico costume ed usanza.

In quinto luogo hanno chiesto che per noi si ordinino li poderi e li beni che si danno a livello e s'investiscono o che dati sono ed investiti ad alcune persone che non pagano il fitto per tutto il biennio, che detti beni possano riceversi intieri

da loro stessi padroni e che li massari stessi possano privarsi e dismasserarsi, conservato però l'ordine di procedere circa il smasseramento secondo lo statuto, né si abbia il conto a rata del fitto da pagarsi sopra ciaschedun anno, tanto che per la rata del fitto da pagarsi annualmente si riceva qualche porzione solamente dalli padroni di detti beni, ma che dalli massari che non pagano, come sopra, il fitto, tutto il podere o li poderi investiti a livello ritornino nelle mani de' stessi padroni, non ostante ciaschedun ordine emanato sopra di ciò dalli prefati signori commissari.

In sesto luogo hanno supplicato che venghi da noi ordinato che li ufficiali maggiori della Comunità di Bormio, che vengono eletti ogni quattro mesi, non possino ricusare tale officio, ma debbo[no] esso esercitare ed investirsi quando verrà loro offerto.

Le quali cose, tutte pure udite e da noi maturamente considerate, volendo aderire alle giuste dimande di detta Comunità di Bormio a noi fatte, come sopra, per tenere delle presenti, approviamo dette cose tutte a noi, come sopra, chieste e dimandate, approviamo e confermiamo e le corroboriamo e providamente comandiamo a tutti li nostri ufficiali di Bormio presenti e futuri, qualmente osservino tutte le predette cose e le faccino osservare, istessamente, tanto quanto stimano la nostra grazia.

In fede delle quali cose habbiamo fatte fare e corroborare col sigillo della Lega Grisa a nome di noi tutti. In Illanz, nostra terra, li 22 del mese di genaio, l'anno di Cristo Salvatore nato, millesimo cinquantesimo sessagesimo terzo.

Li agenti del Comune di Bormio furono il signor Giovanni Caselli ed il signor Francesco del Guana.

## **6. Decreto dato in Illanz il 16 gennaio 1581 con la revisione di alcuni capitoli statutari**

Bormio, archivio comunale, busta: *Privilegi*, copia n° 2

L'anno del Signore 1581, li 16 di genaro in Illanz.

Vengono confermate le usanze, consuetudini e li privilegi della Comunità di Bormio e si annulla tutto ciò che verrà per l'avvenire decretato in contrario a detti privilegi e si costituisce la formola delle patenti da consegnarsi a signori podestà per il tempo, con l'addizione di scudi cinquanta di salario e come più diffusamente si leggerà dall'istesso diploma del seguente tenore di parola in parola, cioè:

Noi oratori dell'illustri Tre Leghe, in questo tempo congregati a publica dieta



*Diploma delle Tre Leghe dato in Illanz il 29 giugno 1605, nel quale si annullano le pretese dei Valtellinesi (Arch. del Comune di Bormio, fondo pergamene).*

in Illanz, abbiamo udito il diletto nostro signore e nobile Bernardo Marioli, messo della Comunità di Bormio, proponente ed istruendoci dicendo che da quel tempo in qua, in cui la Comunità di Bormio venne sotto il dominio dell'illustri Tre Leghe, che la medesima, in virtù delle promesse a lei fatte e del giuramento vicendevolmente prestato, sempre visse ne, secondo li statuti, privilegi ed antiche sue usanze, come che le furono concesse ed accondiscese per li suoi signori antecessori, li duchi di Milano o li re di Francia, pacificamente e quietamente, senza esser perturbata in veruna guisa e quantunque dappoi, per richiesta della stessa Comunità, siano stati riformati li medesimi vechi statuti da dilette commissari ed adati giusto il costume moderno habbino però voluto l'illustri signori delle Tre Leghe pertanto che li privilegi, o la loro sostanza, conforme l'aveva avuto per l'avvenire fosse ristretta o sminuita, ma che inviolati sussistino ciò che appare da que' sei privilegi espressamente riservati per la stessa Comunità da quella ultima riforma de' statuti in qua, che qui in Illanz parimente fu fatta in publica dieta nel giorno 17 genaro 1563, le quali cose tutte essendo in questo stato, e ciò non ostante li oratori della Tre Leghe in questi sei anni passati, senza veruna partecipazione alle eccelse Comunità (non essendo forse di tutto il negozio sufficientemente informati) gli è parso di dover dare, e diedero di fatti alli stessi podestà scelti per Bormio, un'autorità più ampia di quella che per l'avanti gli sia mai stata data, in pregiudizio di que' statuti, privilegi ed antiche costumanze della Comunità. La qual presonzione

e derogazione riesce assai gravosa a detta Comunità, non persuadendosi che li illustri suoi signori delle Tre Leghe volessero recedere e mancare da quelle promesse e libertà sua, principalmente non apparendovi qualche degna causa che potesse commovere detti signori ad indegnazione, li quali sul bel principio, quando che la Comunità di Bormio si sottomise ad essi con quella riserva delli statuti, privilegi ed antiche usanze, essendo d'essa assai benemeriti, glieli hanno concessi ed accondisceso e li hanno mantenuti sin a questi sei anni scorsi e il quale signor Bernardo, messo ed agente a nome della prefata Comunità di Bormio, ha umilmente supplicato acciò vorressimo palesare e dichiarare che quella presunzione ed innovazione non porti pregiudizio per questi sei anni passati e che l'istessa Comunità venga confermata e stabilita in quel quieto possesso delli statuti, privilegi ed antiche consuetudini, nel quale fu posta dalli signori suoi, antecessori al nostro dominio, e che godette ancora mentre era attualmente sotto il nostro dominio fino alli scorsi sei anni, e che per l'avvenire, da noi non si darà maggior autorità di quel che si è praticato ne' tempi andati alli podestà di Bormio e che fu data avanti a detti passati sei anni, esibendoci per esemplare quelle patenti dominicali dategli ne' tempi antichi, con altre cautele necessarie e da ammettersi per la piena osservazione d'essi statuti e privilegi.

Quali noi oratori, avendo udite queste cose rammemorateci ed allegateci dal predetto signor Bernardo, a nome di detta Comunità di Bormio, visti ancora quelli statuti e privilegi tutti, colle antiche sue costumanze e pienamente informati sopra tutte le dette cose, insistendo per questo nostro rescritto nelle premesse per li nostri superiori, diciamo essere l'intenzione degli animi nostri ed ordinando, dichiariamo che la Comunità di Bormio duri e persisti e rimanga e che possi durare e persistere nelli statuti, privilegi e quali si sono usanze concesseglì dagli suoi antecessori, li duchi di Milano o re di Francia e dedotte al nostro dominio ed ancora in altri privilegi sotto il nostro dominio a detta Comunità, tanto nella soprascritta dieta in Illanz nel giorno 22 di genaro dell'anno 1563, quanto in altre adunanze e commissarii in ciaschedun tempo concesse e confermate in favore di detta Comunità, non ostante la presunzione intervenuta per questi sei anni scorsi in loro pregiudizio, volendo che la detta Comunità di Bormio e li di lei uomini posseghino detti statuti e privilegi e che possino goderli assieme con le antiche sue costumanze ed usufruirle ed adoperarle ad ogni di lei comodo e beneficio per l'avvenire, quietamente e liberamente, come le godettero, usufruirono e possederono ne' tempi andati ed avanti questi sei anni. Volendo ancora che l'autorità e potere delli podestà, tanto di quello che fu eletto in questa dieta, quanto di tutti li altri che saranno per l'avvenire eletti, sii limitata e compressa siccome fu altre volte e anticamente, avanti questi scorsi sei anni, né che essa possa ulteriormente ampliarsi. La qual autorità pure, e potere dato e da darsi a detti

podestà si dichiara in tal guisa dalle nostre dominicali patenti: noi oratori delle illustri Tre Leghe congregati nella avuta pubblica dieta, volendo provvedere circa l'ufficio di Bormio di un uomo capace e dabbene che habbi da regere e governare l'ufficio della podestaria e confidati delle integrità e capacità del diletto nostro N. che veggiamo ricolmo di vera e soda virtù, per la qual cosa lo vogliamo costituire e deputare secondo il solito per podestà di detto luogo, cioè della Comunità di Bormio, quale averà da durare per anni due prossimi in avvenire, da incominciarsi a mezzo il mese di aprile prossimamente e venturo, così che l'istesso podestà osservi tutti li ordini, statuti, privilegi ed usanze di detta Comunità di Burmi, come dalla delazione del giuramento prestato si obliga. Eserciti dunque il suo officio acciò non vi sia contro di esso qualche cagione di giusta querela né con i ricchi né con i poveri. Costituendo all'istesso podestà il solito salario. Comandando a tutti li ufficiali, consoli e ciaschedun uomo d'essa Comunità acciò ricevano ed admettano il prefato N. al possesso d'essa podestaria ed officio. In fede delle quali cose etc. ordinando dunque che detti statuti, privilegi e consuetudini della Comunità di Bormio vengano osservati ed eseguiti, tanto per li stessi podestà, quanto per quali si siano commissari nostri, inviolabilmente, sotto pena della nostra indignazione e dove accaderà che qualche podestà o altri quali siino ufficiali oltre passassero in qualche guisa detti statuti, privilegi ed usanze, o in tutto o in parte, che la Comunità e li di lei uomini non siino obligati prestargli obediensa veruna e se li ponghino alcune pene, non siino obligati a quelle pene perché la nostra intenzione è omninamente diretta acciò s'osservino immediatamente e senza veruna contrarietà ed ogni eccezione que' statuti, privilegi e costumanze di detta Comunità, accrescendo però all'istesso podestà di Bormio per il salario del suo biennio scudi cinquanta da pagarsi per la detta Comunità e questo accrescimento di salario lo habbiamo costituito acciò che li podestà non conturbino la detta Comunità, né di lei statuti, privilegi ed usanze sue con qualche sorta di renovazione, e quando mai li podestà non stassero secondo questa nostra ordinazione, trasgredendo li statuti, privilegi e sue usanze, che la Comunità non sii obligata a pagare alli stessi li cinquanta scudi accresciuti di salario perché habbiamo decretato che detti scudi si paghino ai podestà che saranno giusti e moderati e che si accontentino soltanto a ciò che vogliono detti decreti.

In fede delle quali cose habbiamo comandato che questo rescritto fosse fatto e corroborato col sigillo della nostra Legha Grisa, a nome di tutti noi. Fatto in Illanz come sopra, nel giorno 13 di genaro, l'anno del Signore 1581.